

STATUTO

1. COSTITUZIONE

1. E' costituita l'Associazione culturale denominata:

ASSOCIAZIONE NUOVA CULTURA ORIENTE OCCIDENTE

2. Parte integrante dell'Associazione, quale dipartimento della stessa, è il:
Centro di Cultura Giapponese.
Altri dipartimenti potranno essere creati in prosieguo per specifiche esigenze culturali o di coordinamento per materie affini.

2. SEDE

1. L'Associazione ha sede in Milano.

3. SCOPO

1. L'Associazione non ha fini di lucro ed è estranea a ogni questione politica, religiosa e razziale.
Tutte le attività perseguono finalità esclusivamente culturali rivolte allo sviluppo dell'individuo e ad una sempre più ampia comprensione dei valori umani universali, nell'incontro tra Oriente e Occidente.
In particolare, l'Associazione intende promuovere lo studio e la valorizzazione della cultura giapponese, nonché gli scambi culturali tra Italia e Giappone.

4. OGGETTO

1. L'Associazione ha pertanto per oggetto:
 - a) la organizzazione di conferenze, dibattiti, cicli di lezioni, incontri e convegni
 - b) lo svolgimento di attività di studio, ricerca e documentazione
 - c) la pubblicazione di studi, riviste e monografie
 - d) la creazione di biblioteche e archivi per documentazione
 - e) la preparazione per itinerari culturali e visite ai musei anche in collaborazione con enti pubblici e privati.
2. L'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dello scopo sociale, comprese le compravendite e le permutate di beni immobili e beni mobili soggetti a registrazione, la locazione, anche finanziaria, di beni mobili e immobili, l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari e la richiesta di finanziamenti.
3. L'Associazione cura i contatti diretti con le istituzioni per il raggiungimento dello scopo sociale.
4. L'Associazione potrà partecipare come socio in altre associazioni aventi scopo analogo.

5. DURATA

1. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
2. L'Associazione avrà termine quando cesseranno gli scopi per i quali è stata costituita, con necessità di delibera Assembleare e votazione della maggioranza dei soci presenti, in seconda convocazione.
3. L'esercizio sociale 2014-2015 decorre dal 1° ottobre 2014 al 30 giugno 2015. Gli esercizi sociali seguenti inizieranno il 1° luglio e termineranno il 30 giugno dell'anno successivo.

6. ASSOCIATI

1. L'adesione all'associazione ha carattere volontario. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, religione e credo politico che intendono condividere gli scopi indicati all'articolo 3 e collaborare per il loro perseguimento. Coloro che non hanno raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata anche dai genitori o da chi ne fa le veci.
2. Il richiedente, con la domanda di ammissione, si impegna ad osservare il presente Statuto, l'eventuale Regolamento interno e le decisioni organizzative e disciplinari degli organi dell'Associazione competenti. Il richiedente si impegna in particolare a partecipare alle attività e alle manifestazioni sociali, a contribuire alle necessità economiche dell'Associazione e a far conoscere e affermare gli scopi dell'Associazione, contribuendo a realizzarne i programmi, impegnandosi al versamento delle quote sociali.
3. Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei presenti. La domanda si considera altresì accolta, mediante firma per ratifica in calce al modulo di adesione, di un membro del Consiglio Direttivo dallo stesso delegato.
4. Le categorie di associati sono le seguenti:
 - Associati fondatori – coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.
 - Associati ordinari – coloro che, in regola con le quote associative, partecipano alle attività culturali, ricreative, artistiche e sociali dell'Associazione.
 - Associati onorari – coloro che si sono distinti per particolari meriti riguardanti l'Associazione. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo.
 - Associati sostenitori – coloro che versano liberamente contributi ulteriori a favore dell'Associazione ovvero dimostrano un particolare impegno a sostegno della stessa. Sono nominati tali dal Consiglio Direttivo.
 - Il Consiglio Direttivo può prevedere l'istituzione di ulteriori categorie di associati che si distinguono o in base all'ammontare della quota versata o in base alla particolare attività svolta in favore dell'Associazione, pur mantenendo gli stessi diritti e doveri degli associati nei confronti della stessa.
5. Tutti gli associati godono di uguali diritti e uguali doveri all'interno dell'Associazione, primo fra tutti il diritto di voto.
6. Gli associati hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dall'Associazione e a frequentare i locali dell'Associazione medesima. In particolare modo, i soci hanno diritto di utilizzare la biblioteca e la documentazione a disposizione dell'Associazione.
7. E' espressamente esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa.
8. Le iscrizioni decorrono dall'inizio dell'esercizio sociale in cui la domanda è accolta.
9. Gli associati sono tenuti al pagamento delle quote associative al momento dell'ammissione.
10. Le quote di iscrizione annue sono stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono intrasmissibili, anche per causa di morte, e non sono rivalutabili.

7. DECADENZA, ESCLUSIONE, RINUNCIA

1. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità, indegnità e per inadempimento degli obblighi liberamente assunti verso l'Associazione.
2. L'associato che per oltre un anno non paga la quota associativa, non potendo esercitare alcun diritto, viene considerato decaduto automaticamente.
3. L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza di due terzi, dovrà essere motivata e formalmente comunicata all'associato mediante lettera raccomandata A/R, fatto salvo il diritto al contraddittorio dell'associato stesso, ricorrendo all'Assemblea degli associati mediante istanza al Presidente entro due mesi dalla comunicazione di questa decisione.
L'associato escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
4. Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato, presentando comunicazione scritta.
5. Chi recede dall'Associazione, per qualsiasi motivo, non può vantare alcun diritto sul patrimonio sociale. E' inoltre tenuto ugualmente a soddisfare tutte le pendenze

eventualmente esistenti nei confronti dell'Associazione. In nessun caso l'Associato può ripetere i contributi versati.

8. SANZIONI DISCIPLINARI

1. A carico dei soci, che vengono meno ai doveri verso l'Associazione, possono essere adottate, a seconda della gravità del comportamento, le seguenti sanzioni disciplinari:
 - ammonizione
 - sospensione dalla frequenza dei locali, dall'utilizzo dei beni sociali e dalle cariche sociali fino a due anni
 - radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento dovrà essere ratificato dall'Assemblea ordinaria nel corso della quale si procederà ad una disamina degli addebiti, in contraddittorio con l'interessato, che deve essere convocato.
2. Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso nei modi e termini previsti da norme emanate dal Consiglio Direttivo.

9. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea degli associati
 - il Consiglio Direttivo
 - il Presidente
 - il Collegio dei Revisori dei conti o il Revisore Unico, ove nominati.

10. ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa delibera soltanto sull'argomento posto all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione.
2. L'Assemblea, composta da tutti gli associati maggiori di età, è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo. La comunicazione della convocazione deve essere trasmessa agli interessati e affissa nella sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere indicazioni precise sugli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'Assemblea.
3. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro 4 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario, nonché tutte le volte che lo stesso Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo.
4. L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria su richiesta, scritta e motivata, di almeno un terzo degli associati o di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo e per volontà del Presidente ogni qual volta egli ne ravvisi la necessità, nonché per l'esame delle proposte di modifica dello Statuto sociale.
5. Tutti i soci, maggiori di età hanno diritto a un solo voto, indipendentemente dall'entità dei versamenti effettuati a favore dell'Associazione, e possono farsi rappresentare, con delega scritta, da un altro socio. Ciascun socio non può rappresentare più di 4 soci. Non possono partecipare all'Assemblea coloro che risultino colpiti da sanzioni sociali ancora in corso di esecuzione o che non siano in regola con i versamenti delle quote sociali.
6. L'Assemblea generale ordinaria e straordinaria sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in seconda convocazione, trascorsi 5 giorni dalla prima convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
7. Il verbale delle deliberazioni relative alle modifiche Statutarie e allo scioglimento deve essere registrato presso l'Ufficio del Registro competente sulla base della sede sociale della Associazione.

8. Il Presidente dell'Assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo, o un suo delegato, che verrà assistito da un Segretario da lui designato.
9. Le delibere Assembleari devono essere esposte in luogo accessibile a tutti i soci affinché tutti ne possano venire a conoscenza e prendere visione.
10. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno 5 giorni prima della convocazione dell'Assemblea.
11. L'assemblea ordinaria degli associati delibera in merito a:
 - approvazione delle linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività dell'esercizio successivo;
 - approvazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio di previsione, ove previsto;
 - approvazione della relazione descrittiva presentata dal Consiglio Direttivo sull'esercizio sociale trascorso;
 - nomina e revoca degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto;
 - approvazione di eventuali regolamenti dell'associazione;
 - ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi di sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea straordinaria.
12. L'assemblea straordinaria degli associati delibera in merito a:
 - modifiche statutarie;
 - l'incorporazione, fusione o scissione dell'Associazione con altre strutture associative analoghe e nel rispetto delle vigenti normative che la regolamentano;
 - scioglimento dell'Associazione, nomina dei liquidatori e destinazione del patrimonio sociale.

11. CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che è composto da tre a undici membri scelti tra i soci e nominati dall'Assemblea che ne determina anche il periodo di durata in carica. I suoi membri sono rieleggibili.
2. Il Consiglio Direttivo, alla prima seduta, elegge a maggioranza assoluta il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere esercitate in capo a una sola persona. Il Presidente può nominare un Vice Presidente.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno una volta ogni tre mesi. Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il Presidente. Qualora nel Consiglio si producano vacanze, per qualsiasi motivo, il Consiglio stesso provvede a sostituire il consigliere venuto a mancare. Il consigliere così nominato resta in carica sino alla successiva Assemblea degli associati.
4. Gli avvisi di convocazione del Consiglio Direttivo, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere inviati a tutti i componenti con avviso idoneo a rilasciare traccia della trasmissione.
5. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza semplice dei suoi componenti. Tutte le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
6. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - formulare il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
 - predisporre le relazioni da presentare all'Assemblea sull'attività svolta.
 - predisporre annualmente i bilanci a preventivo e consuntivo sulla base di criteri economico-finanziari.
 - deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, contribuzioni e oblazioni varie.
 - proporre all'approvazione dell'Assemblea il Regolamento interno o eventuali modifiche allo Statuto.
 - stabilire le quote sociali annue ed eventuali rateizzazioni.
 - deliberare in merito all'ammissione dei nuovi soci.
 - irrogare le sanzioni previste nello Statuto sociale.
 - nominare uno o più comitati scientifici con particolari incarichi.
 - tutte le altre deliberazioni non riservate ad organi specifici dell'Associazione.
7. Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea la destinazione degli eventuali avanzi di gestione al compimento di operazioni volte al perseguimento degli scopi istituzionali. E' in ogni

caso fatto divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

8. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi solamente quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'Assemblea, comprese la facoltà di delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri e la facoltà di nominare Procuratori per il conseguimento di determinati atti o categorie di atti.

12. MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, di fronte a terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvocati, procuratori e periti. Presiede convoca l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali. Ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi da lui presieduti, assicurando lo svolgimento organico e unitario dell'attività dell'Associazione. Il Presidente sovrintende, inoltre, la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti.
2. Il Vice Presidente, ove nominato, sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento. In caso di impedimento, assenza o decadenza del Presidente e del Vice Presidente, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano in età in seno al Consiglio Direttivo.
3. Il Segretario/a provvede alla registrazione su apposito libro dell'iscrizione di nuovi associati. Tiene aggiornato lo schedario. Redige i verbali delle sedute del Consiglio, archivia quelle relative alle assemblee generali degli associati, curando che questi ultimi siano firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Può firmare, su incarico del Presidente, la corrispondenza e i mandati di pagamento. La Segreteria è autorizzata a tenere una cassa di denaro in contanti per eventuali pagamenti urgenti di piccole somme che andranno comunque registrate su apposito libro contabile.
4. Il Tesoriere ha il compito di verificare il puntuale versamento delle quote e di provvedere alla registrazione delle entrate e delle uscite, avendo cura di conservare in apposito archivio i documenti contabili. Le somme incassate dall'Associazione dovranno essere versate sul conto corrente della stessa. Il Tesoriere potrà eseguire operazioni di pagamento ed incasso sui conti correnti dell'Associazione in accordo con il Presidente e nei limiti individuati dal Consiglio Direttivo. A richiesta del Presidente o del Vice-Presidente, il Tesoriere presenta al Consiglio Direttivo la situazione di cassa aggiornata.

13. REVISORI LEGALI DEI CONTI

1. I Revisori legali dei conti non devono essere associati. Il loro compito è quello di vigilare sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione esprimendo il proprio parere sul bilancio consuntivo o sul rendiconto economico e finanziario dell'Associazione. Hanno il potere di richiamare il Consiglio Direttivo ai suoi doveri qualora ravvisino irregolarità di ordine amministrativo e contabile.
2. La carica di revisore legale dei conti può essere affidata a una singola persona o a un collegio composto da tre membri. Entrambi durano in carica sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio sociale e sono rieleggibili immediatamente. Qualora il collegio dei revisori sia composto da più componenti, elegge il proprio Presidente.
3. I revisori legali dei conti hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati, senza diritto di voto.

14. RETRIBUZIONE

1. Nessuna carica è retribuita. Il consiglio può stabilire il semplice rimborso delle spese a piè di lista, anche sotto forma di indennità chilometrica, sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'Associazione.

15. FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:
 - quote degli associati
 - entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni
 - erogazioni conseguenti a stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Regione, da enti locali e da altri enti pubblici e/o privati
 - entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche a seguito dell'offerta di servizi di modico valore, purché offerti in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
 - ogni altra entrata che concorra a incrementare i fondi sociali
2. Gli eventuali avanzi di gestione, andranno a costituire un fondo di riserva.

16. FONDO AMICI E PATRIMONIO SOCIALE

1. Il Fondo Amici è costituito da contribuzioni volontarie degli associati, oltre alle quote associative.
2. Il Patrimonio Sociale è costituito da:
 - libri, giornali e riviste che compongono la biblioteca dell'Associazione
 - studi e materiale di ricerca
 - tutti gli altri beni mobili e immobili appartenenti all'Associazione
 - eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione

17. SCIoglimento

1. Nel caso di cessazione dell'attività, per le cause previste dal Codice civile e dallo Statuto sociale, lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea, con le maggioranze di cui all'art.10, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli eventuali compensi.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, tutto il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, ove esistente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si farà riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica.

18.TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. L'Associazione garantisce a tutti gli associati la protezione dei dati personali, anche sensibili, di cui sia in possesso, avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza previste dal D.Lgs.196/2003 e ritenute necessarie per la tutela della privacy dei propri aderenti.